



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNI DI CERESOLE REALE – FRASSINETTO– INGRIA – NOASCA
PONT CANAVESE– RONCO CANAVESE - VALPRATO SOANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA N. 44

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX. ART.24, D. LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di dicembre alle ore 12:00,zero nella sala delle adunanze consiliari del comune di Pont Canavese, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione Montana valli Orco e Soana, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
BONATTO MARCHELLO Marco Pietro	Presidente	X	
COPPO Paolo	Vice Presidente	X	
DE SANTIS Igor	Assessore		X
AIMONINO Domenico	Assessore	X	
		Totale presenti	Totale assenti
	Totale	3	1

Assiste l'adunanza la Dr.ssa MANCINO Antimina, Segretario dell'Unione Montana valli Orco e Soana, che provvede alla redazione del presente verbale.

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX. ART.24, D. LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-

LA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che l'Unione, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Richiamata la deliberazione di consiglio dell'Unione n. 12 del 24.10.2017 avente il seguente oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs.

19.08.2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;

Richiamata la deliberazione di consiglio dell’Unione n. 31 del 28.12.2018 avente il seguente oggetto: ”Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex. art.24, d. lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato dal d. lgs. 16.06.2017, n.100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - eventuali”;

Accertato, pertanto, che Ente non detiene partecipazioni societarie né in capo a Consorzi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione favorevole resa per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che in capo all’Unione Montana Valli Orco e Soana non sussistono partecipazioni in società e/o consorzi;
2. **DI RENDERE** pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web dell’Unione Montana Valli Orco e Soana;
4. **DI INVIARE**, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti;
5. **DI RENDERE** il presente atto, con successiva e autonoma votazione favorevole all’unanimità, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del
D.L. n. 174/2012

PARERE CONTABILE

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE

Il Segretario dell'Unione Montana
Valli Orco e Soana

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del
D.L. n. 174/2012

PARERE TECNICO

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE

Il Segretario dell'Unione Montana
Valli Orco e Soana

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana

F.to BONATTO MARCHELLO Marco Pietro

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 176 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/06/2020 al 09/07/2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Pont Canavese, lì 24/06/2020

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-dic-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont Canavese, lì 24/06/2020

IL SEGRETARIO
Dr.ssa MANCINO Antimina
